

DECRETO 71/2021



38/2021
N. 11/2019 R.G. M.P.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

Proc. N. 38/2021 R.G. M.P.

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppina D'Antonio

Presidente

Dott. Francesco Neri

Consigliere est.

Dott. Luca Ghedini Ferri

Consigliere

ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2021, il seguente:

DECRETO

OGGETTO: Appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 10, comma 1 d.lgs. n.159/2011, avverso il decreto del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata - Misure di prevenzione -, del 22.2.2021 (dep, il 4.3.2021) comunicato in data 8.3.2021, con cui è stata rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di [REDACTED], nato in [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] (RM), in via [REDACTED], n. [REDACTED], di fatto domiciliato in [REDACTED] (RM) in Via [REDACTED] n.93, n. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED] del Foro di Roma.

IL DECRETO IMPUGNATO

Con decreto del 22.2.2021 (dep. il 4.3.2021), il Tribunale di Roma - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione - rigettava la proposta pervenuta in data 3.2.2021 dal P.M. presso il Tribunale di Tivoli, per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con prescrizione di non avvicinarsi a meno di 800 metri dai luoghi frequentati da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED]

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale aveva, in primo luogo, evidenziato che il P.M. proponente aveva sostenuto la pericolosità del proposto, inquadrandolo tra i soggetti di cui all'art. 1 lett. c) e 4 lett. b) e i.ter del Decreto Legislativo n.159/2011, richiamando i precedenti penali e giudiziari che annoverava e, in particolare, le circostanze relative ai

reati di maltrattamenti in famiglia, di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi ex art. 4 t.u.l.p.s., per i quali era stato detenuto per espiazione pena fino al 9.2.2021. Osservava che con decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.159/2011, era stata rigettata la richiesta del P.M. di applicazione in via d'urgenza della misura richiesta, rilevando che le sentenze di condanna richiamate dal P.M. richiedente, non allegate nel loro contenuto motivazionale, per reati commessi dal 2012 al 2015, per la loro risalenza nel tempo e per la loro natura, non sembravano essere univocamente significativi di una pericolosità sociale di cui all'art. 1 lett. C) D. Lgs. n.159/2011. Dette sentenze erano state emesse infatti, con riferimento: a) ad una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza commessa nell'anno 2012; b) al trasporto illecito di sostanza stupefacente commesso in data 1.3.2013; c) ad una simulazione di reato e appropriazione indebita commessi nell'anno 2019; d) al reato di lesioni, evasione e porto d'arma ex art. 4 t.u.l.p.s. commessi nell'anno 2014; e) altro reato di evasione ed incendio commessi nel 2015. Il Tribunale aveva quindi evidenziato che l'arco temporale in cui pericolosità sociale del proposto, insita nelle illecite condotte commesse, doveva individuarsi "dal 2012 al 2019". Per il Tribunale detto periodo, se correlato al numero degli episodi accertati con sentenza di condanna, non consentiva di formulare un giudizio di "abitudine" nella commissione dei reati, che potessero ledere o porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, per come richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 1 lett.c) del D.Lgs. n.159/2011. Rilevava peraltro, che non erano stati apportati elementi che, nella valutazione delle particolari modalità delle condotte illecite commesse dal proposto, potessero essere utili alla formulazione di un tale giudizio. Per il Tribunale, nel caso in esame difettava "l'attualità" della pericolosità sociale del proposto. Rilevava il Tribunale che nel corso della detenzione carceraria che si era protratta dal 25.2.2019 al 9.2.2021 (come da certificato penale, sub 7), quindi, per poco meno di due anni, il proposto, per come risultava dagli esiti delle indagini disposte dallo stesso P.M. proponente, non soltanto aveva tenuto una condotta " regolare ed assente da rilievi disciplinari" (tanto da beneficiare di 135 giorni di liberazione anticipata), ma soprattutto, da oltre un anno (9.1.2020) aveva pure svolto regolari e frequenti colloqui con la stessa moglie, nei cui confronti aveva commesso i reati, di cui all'ultima sentenza di condanna e, a tutela della quale il P.M. aveva richiesto un provvedimento restrittivo in via d'urgenza. Evidenziava il Tribunale che il proposto prima di riprendere il rapporto con la moglie (la cui intensità, da quando ripreso, non ha lasciato spazio per colloqui con altri aventi diritto), aveva avuto sin dall'inizio della sua carcerazione "regolari e frequenti" colloqui con i propri famigliari. Riteneva pertanto, il Tribunale, che siffatti elementi,

relazionati dall'assenza di dati contrari (anche se, successivamente alla celebrata udienza risultava pervenuta una richiesta di rinvio per indagini, pervenuta dal P.M. il precedente venerdì 19, non valutata), erano "ostativi" alla formulazione di un giudizio di "attualità" della pericolosità del proposto, pericolosità che non potrebbe discendere, da un automatismo, non consentito, riferibile alla sola qualificazione giuridica del reato per il quale ha espiaato la pena. Conseguentemente con detta motivazione, il Tribunale rigettava la proposta del P.M.

L'APPELLO DEL P.M.

Avverso detto decreto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli interponeva rituale e tempestivo appello, chiedendo la riforma del decreto impugnato con l'accoglimento della proposta avanzata di applicazione nei confronti del [REDACTED] della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune di residenza per la durata di anni quattro, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. c), nonché art. 4 lett. i-ter del d.lgs. n.159/2011, con le prescrizioni di legge o da ritenersi applicabili, nonché il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente dal coniuge e dai figli minori e, se incontrati casualmente, ad allontanarsi immediatamente per una uguale distanza.

1) LA PROPOSTA AVANZATA


Premetteva il P.M. che nei confronti del [REDACTED] era stata avanzata la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune che sarebbe stato indicato all'atto della scarcerazione (con divieto di dimora in [REDACTED]) per la durata di quattro anni, con cauzione di € 2.000,00, in quanto persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1 lett. c), nonché art. 4 lett. i-ter) del d.lgs. n.159/2011. Esposti i principi in tema di applicabilità delle misure di prevenzione, in generale e a tutela delle donne, la proposta esponeva i presupposti di applicabilità nel caso in esame, il cui procedimento era stato iscritto, all'esito della lettura degli atti del procedimento n. [REDACTED] SIEP relativi al proposto, detenuto in espiazione pena, in ossequio alle disposizioni impartite, dirette alla verifica dei presupposti per l'applicabilità delle misure di prevenzione, in presenza di persone prossime alla scarcerazione (all'esito della espiazione della pena), per i reati elencati dalla legge 69/2019.

1) Con il primo motivo illustrava gli elementi di fatto illustrati nella proposta in relazione alla "inquadribilità" del proposto nelle fattispecie di pericolosità indicate, risultando nel certificato penale ben sette condanne irrevocabili di cui sei per delitti e molte di queste recenti, anche con custodia cautelare e espiazione di pena che non aveva avuto alcun effetto risocializzante. In particolare: 1) una condanna per fraudolenta distruzione di cosa propria, simulazione di reato, appropriazione indebita, per fatti commessi in data 25.3.2009, con pena definitiva ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (condanna per fatti risalenti nel tempo che aveva segnato l'inizio della pericolosità); 2) una condanna per guida in stato di ebbrezza, commessa il 30.10.2011, contravvenzione questa, che evidenziava l'attitudine del proposto a commettere reati che ponevano in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica, rilevante per la fattispecie di cui all'art. 1 lett. c) del d.lgs. n.159/2011; 3) una condanna per trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commesso il 1.3.2013, subendo una pena detentiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione, quindi, la commissione di delitti rilevanti per la fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011; 4) una condanna del GIP di Tivoli per i reati di evasione, lesioni personali e art. 4 L. n.1101075, commessi l'11.8.2014, con pena concordata di anni 2 di reclusione (proseguendo così la manifestazione di pericolosità e l'attitudine a porre in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica); 5) una condanna del GIP di Tivoli per i reati di incendio ed evasione, commessi il 12.10.2015, con pena concordata di anni 2 e mesi 10 di reclusione, espressione della sua attitudine a porre in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica; 6) una condanna per i reati di maltrattamenti, commessi fino al 25.2.2019, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, con pena concordata di anni 2 e mesi 4 di reclusione, con pena accessoria di "espulsione" (fatti questi espressione di una elevata pericolosità ex art. 1 lett. c) e 4 1 lett. i-ter del d.lgs n.159/2011. Segnalava l'appellante che, in occasione del suo arresto, il proposto si era presentato in piena notte ed in stato di evidente stato di ubriachezza presso la propria abitazione, minacciando la [REDACTED] dicendole di voler fare "una strage". Minacce queste che avevano indotto il coniuge a chiamare i Carabinieri di Nerola che erano intervenuti tempestivamente, allontanando momentaneamente il [REDACTED]. La moglie aveva quindi deciso di lasciare la propria abitazione in compagnia

dei due figli minori per trascorrere la notte, presso la casa della cognata, ma il proposto si era presentato qualche ore dopo, armato di un coltello da cucina, cercando di entrare con la forza all'interno di detta abitazione. Nel corso della tentata intrusione il [REDACTED] aveva persino afferrato uno dei figli minori minacciandolo con il coltello ed aveva affermato di volerlo "sgozzare". Il [REDACTED] aveva pure opposto resistenza ai Carabinieri nuovamente intervenuti, causando ad uno di essi lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 s.c.. Dalla lettura di detta sentenza emergeva che il proposto era soggetto dipendente da alcool e droghe, dipendenza che nel tempo era progressivamente aumentata e così anche, la sua indole violenta. Impressionante appariva la descrizione delle violenze subite dalla donna, interrotte solo dalla carcerazione del prevenuto. Osservava che il [REDACTED], proprio per questi fatti, era stato arrestato ed in quanto in espiazione pena, sarebbe stato scarcerato nei prossimi giorni. Del resto, il Giudice aveva applicato la misura dell'espulsione " per la spiccata pericolosità dell'imputato". L'indole violenta del proposto si era manifestata più volte e, soprattutto, nel 2015 (v. condanna supra 5), quando a seguito di una esplosione di violenza aveva "incendiato" la casa coniugale, tentando di appiccare il fuoco ad una bombola di gas che fortunatamente non era esplosa.

Osservava il P.M che l'esame degli atti, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, consentivano quindi, di inquadrare il [REDACTED] nelle categorie già indicate ed in particolare in quella di cui all'art. 4, lett. i-ter del d.lgs n.159/2011 (anche perché, anche se la fattispecie in parola era stata introdotta con la L. 69/2019, ricordati i principi in tema di successione delle leggi, in materia di prevenzione, non era applicabile il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. e 2 c.p., dovendosi applicare quelli concernenti le misure di sicurezza e non quelli riguardanti le pene;

- II) Per il P.M. gli elementi di fatto illustrati nella proposta e contenuti nelle sentenze irrevocabili di condanna dimostravano la pericolosità del proposto che era aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi. Conferma questa che poteva ottenersi dai fatti commessi di cui al processo in corso per il reato di maltrattamenti. La gravità delle condotte poste in essere, protratte per lungo tempo, evidenziavano infatti, una specifica pericolosità sociale. Significativa la



continuità di condotte violente, caratterizzata da una vera e proprio escalation, non interrotta neanche dalle detenzioni sofferte. Non sussisteva alcun elemento da cui desumere la "rieducazione" derivante dalla detenzione carceraria, perché esclusa dalla recidiva, dimostrata dalle plurime condanne subite. Neanche poteva desumersi la "rieducazione" derivante dall'espiazione della pena, peraltro intervenuta per un breve lasso temporale, perché il proposto, una volta ottenuta la liberazione anticipata avrebbe ripreso a commettere condotte violente, specialmente contro la moglie ed i figli minori. Era dunque, facilmente prevedibile che il [REDACTED] una volta rimesso in libertà, avrebbe proseguito nel commettere condotte violente. La pericolosità, in concreto, risultava quindi da plurime circostanze, per cui andavano adottati provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e, soprattutto della moglie e dei figli. Segnalava infatti, il P.M. di avere concluso la sua proposta affermando che: "la misura appare necessaria per contenere la pericolosità in attesa che il Tribunale di sorveglianza completi l'istruttoria sulla esecutività della misura di sicurezza dell'espulsione applicata dal Giudice, proprio, 'per la spiccata pericolosità dell'imputato';

- III) Annotava che il Tribunale aveva rigettato la proposta, perché non sussistenti i presupposti di applicabilità della misura con riferimento alle fattispecie di pericolosità indicate, in considerazione della "risalenza" dei reati commessi (dal 2012 al 2015) e, perché, tali da non evidenziare elementi "significativi di una pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011". Secondo il Tribunale; "l'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità insita nelle illecite condotte (dal 2012 al 2019) posto in relazione al numero degli episodi, non consentiva di formulare un giudizio di "abitudine" nella commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". Riteneva inoltre, il Tribunale che nel caso in esame difettesse il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, atteso che: durante la detenzione protrattasi dal 25.2.2019, per poco meno di due anni, il [REDACTED] aveva tenuto una condotta regolare, tanto da ottenere 135 giorni di liberazione anticipata, intrattenendo regolari colloqui con i familiari e, nell'ultimo anno, anche con il coniuge (persona offesa). Lamentava che il Tribunale aveva escluso l'inquadrabilità del proposto nella fattispecie di cui all'art. 1 lett. c) d.lgs. n.159/2011, difettandone l'abitudine,

nell'arco temporale indicato (2012/2015), in quanto aveva subito una condanna per una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, commessa nel 2012, una condanna per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commesso nel 2013 e una simulazione di reato e appropriazione indebita commessi nel 2019, nonché i reati di lesioni personali evasione, incendio e porto d'arma ex art. 4 TULPS, commessi nell'anno 2014. Riteneva il Tribunale che le condotte menzionate non erano tali da consentire un giudizio di "abitualità" nella commissione di reati che individuava, successivamente, "dal 2012 al 2019:" l'arco temporale in cui si era manifestata la pericolosità, insita nelle illecite condotte (dal 2012 al 2019) posto in relazione al numero degli episodi, non consentiva di formulare un giudizio di "abitualità" nella commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". Lamentava il P.M., il contrasto con gli atti del procedimento, allorquando erano stati indicati alcuni fatti risultanti dal certificato penale in atti: la condanna per guida in stato di ebbrezza riguardava un fatto commesso il 30.10.2011 e non nel 2012; la condanna per fatti commessi nel 2014 di evasione, lesioni personali e art.4 L. 1101975 e non l'art. 4 TULPS; la condanna per "simulazione di reato e appropriazione indebita commessi nell'anno 2019" - in realtà riguardava i reati di fraudolenta distruzione di cosa propria, simulazione di reato e appropriazione indebita, commessi il 25.3.2009. La motivazione appariva contraddittoria, in quanto aveva valutato condotte, dapprima indicate come realizzate "dal 2012 al 2015" e, successivamente, "dal 2012 al 2019". Non aveva il Tribunale valutato i fatti di cui alla sentenza di condanna del GUP di Tivoli dell'11.7.2019, sentenza questa, mai menzionata, pur trattandosi di gravi condotte, per le quali il proposto era stato detenuto in espiazione pena, nel momento in cui era stata avanzata la proposta. La motivazione, per l'appellante appariva quindi, affetta da una "parcellizzazione" della valutazione della pericolosità, con omissione della ricostruzione di tutti gli episodi criminosi commessi nel percorso di vita del proposto, avendo altresì ignorato i periodi di carcerazione preventiva e di detenzione definitiva. La motivazione aveva pure ignorato che la proposta faceva riferimento alle fattispecie di pericolosità inerenti non solo i reati che pongono in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica (gli unici richiamati dal Tribunale), ma anche "l'integrità morale e fisica dei minorenni", tanto

che nella proposta era stata espressamente richiamata la condotta di cui alla sentenza di condanna dell'11.7.2019 del GUP di Tivoli: " In occasione dell'arresto, il [redacted]...afferrava uno dei figli minori minacciandolo con il coltello ed affermando di volerlo sgozzare...". La motivazione non aveva individuato correttamente i reati che "ledono o pongono in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica". In effetti, i reati che pongono in pericolo o ledono l'integrità morale o fisica dei minorenni erano facilmente individuabili (es. art. 414 bis, 530, 573, 609-quater, 609- quinquies, 609 undecies cp. ecc.). Tra questi rientranti i reati aggravati dall'art. 61 n.11- quinquies c.p. o di c.d. "violenza assistita", consistente nel delitto di maltrattamenti in famiglia, in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minorenni, ma li coinvolgono indirettamente, come "involontari spettatori" delle violenze poste in essere all'interno delle mura domestiche (v. S.C. 18833/2018). Mentre, i reati che pongono in pericolo o ledono la sicurezza o la tranquillità pubblica sono reati la cui offensività è proiettata verso beni giuridici non meramente individuali connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale , quali, l'ordine e la sicurezza della collettività, come ad esempio, il bene giuridico tutelato dal reato di detenzione abusiva di armi (v. S.C. 213509/2017 e 1549/2018). Il riferimento alla "tranquillità pubblica" è infatti, contenuto nella Sezione Prima del Capo Primo del Titolo I del Libro Terzo del codice penale, laddove vengono raggruppate le contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica", inteso come "buon assetto e regolare andamento del vivere civile". Del resto, il contenuto protettivo della tranquillità pubblica emerge dalle contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima, mentre la nozione di "sicurezza pubblica" è identificata con la "sicurezza dei cittadini" a norma dell'art. 1 TULP, potendosi escludere unicamente le questioni aventi per oggetto: "i dissidi tra privati e quelli attinenti alla polizia edilizia" (v. S.C. 21350/2017). La sicurezza pubblica è infatti definita dall'art. 159, co.2, d.lgs. 112 /1998: le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica "... concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle

istituzioni, dei cittadini, dei loro beni". Tra essi, vi rientrava a pieno titolo, il delitto di "maltrattamenti" (art. 572 c.p.) La giurisprudenza di merito, infatti applicava, ormai da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestassero forme "di violenza ai danni delle donne", collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. N.159/2011 (v. Trib. ROMA 3.4.2017; Trib. Palermo 29.5.2017; Trib. MILANO 29.6.2017), anche mediante l'applicazione provvisoria ed urgente, con provvedimento Presidenziale ex art. 9, co.2 d.lgs. n.159/2011. Tali misure sono infatti applicate con riferimento alle categorie di cui all'art. 1, co.1, lett. c) d. lgs. n.159/2011, relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (v. Corte EDU, 2.3.2017, TALPIS c. Italia). In sostanza occorrerebbe che la persona sia "dedita" alla commissione di detti reati, ovvero li abbia realizzati "con assiduità e con costanza", in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali da assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (v. S.C. 15492/2018). Inoltre, i delitti commessi, risultanti dal certificato penale, pur se non acquisite le relative sentenze di condanna (che potevano essere comunque acquisite dal Tribunale) rappresentavano, quanto ai fatti del 25.3.2009, per i reati di fraudolenta distruzione di cosa propria e simulazione di reato, l'inizio della pericolosità del proposto, rilevante ex art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011 e, non tranquillizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fatti che erano stati indicati nella proposta allo scopo "di individuare l'inizio" della pericolosità sociale del proposto. Come pure la condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, commessa il 30.10.2011, era indice di attitudine del proposto a commettere reati che pongono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica (per le condizioni in cui versava il conducente, per come dimostrato da gravissimi e plurimi episodi di cronaca), rilevante per la fattispecie di cui all'art. 1 lett. c) d. lgs. 159/11, più volte menzionato. Inoltre, la condanna per trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commesso il 1.3.2013, con condanna alla pena detentiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Condanna questa, inquadrabile nella fattispecie di pericolosità

di cui al comma 1, lett. b) del D.lgs. n.159/2011 e, comunque, denotante la "maggiore pericolosità" del proposto, trattandosi di reati che pongono in pericolo la "tranquillità e sicurezza pubblica", rilevante per la categoria di cui all'art. 1 co.1, lett. c) d.lgs. citato. Rilevante. Per il P.M. anche la condanna del GIP di TIVOLI, per i reati di evasione e lesioni personali, fatti commessi l'11.8.2014, alla pena concordata di mesi 8 di reclusione, indice dell'attitudine del proposto a commettere reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, rilevanti, ai sensi dell'art. 1 lett.c) del d.lgs. citato. La condanna ad anni 2 e mesi 10 di reclusione del GIP di Tivoli, per i reati di incendio e evasione commessi il 12.10.2015, perché sintomo evidente dell'attitudine del proposto a commettere reati che pongono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica – l'incendio infatti, pone in pericolo la "sicurezza pubblica" - inerenti la categoria di cui alla lett. c) del d. lgs. N.159/2011. Nella proposta era stata ben evidenziata la motivazione della sentenza di condanna del GUP di Tivoli, dell'11.7. 2019, dove era dato leggere quanto segue: " L'indole particolarmente violenta del [REDACTED] trova conforto in numerosi altri episodi oggetto di condanna, il più grave dei quali quello occorso nel 2015, quando il condannato, in seguito ad una esplosione di violenza aveva incendiato la casa coniugale, cercando addirittura di incendiare una bombola di gas, rimasta fortunatamente inesplosa", Lamentava il P°M. che detta circostanza non era stata neppure citata nel provvedimento impugnato, anche se la sentenza di condanna così recitava: "La donna, inoltre, soggiungeva, che una tale situazione (N.d.R. i maltrattamenti) alimentata dalla dipendenza da alcool e droghe del marito, andava avanti ormai da anni e persisteva anche dopo un soggiorno detentivo scontato a seguito di un episodio occorso nel 2015 quando, dopo una lite in famiglia, l'individuo aveva tentato di dare fuoco all'edificio ove la famiglia risiedeva, incendio di una bombola di gas, rimasta fortunatamente inesplosa". Proseguiva il GUP nella sentenza menzionata: " ...incontrollate esplosioni di collera e di brutalità dell'imputato, innescate dall'abuso di alcool e di cocaina... la folta e prolungata sequenza di gesti di aggressioni, di intimidazione e brutalità sfociata nell'inquietante episodio del...2015". Il Tribunale aveva ommesso pure di valutare, ai fini dell'abitudine delle condotte delittuose (e, dell'effetto rieducativo della pena, inesistente nel caso esaminato), quanto era stato evidenziato nella proposta: l'imputato era stato



in custodia cautelare in carcere dal 16.1.2016 al 27.9.2016 ed in espiazione pena dal 28.9.2016 al 14.8.2018, quindi, dal gennaio 2016 all'agosto 2018: periodo questo in cui non era in condizioni di commettere ulteriori reati. Del resto, appena 6 mesi dopo dalla avvenuta scarcerazione, il proposto aveva posto in essere altri delitti che ponevano in pericolo la persona offesa e la tranquillità pubblica (v. sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, armi ex art. 4 L.n.110/1975, commessi fino al 25.2.2019, con condanna alla pena concordata di anni 2 e mesi 4 di reclusione). Detti ulteriori episodi criminosi non erano stati neppure menzionati dal Tribunale nel provvedimento impugnato ed erano sicuramente lesivi dell'incolumità della moglie e della tranquillità pubblica. Essendo rilevanti, ai fini del riconoscimento di una elevata pericolosità sociale del proposto inquadrabile nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1 lett. C) e art. 1 lett. i-ter d.lgs. n.159/2011. Nella proposta era stato ben sintetizzato inoltre, il contenuto di detta sentenza di condanna: " ... Una volta allontanato il marito, la moglie avrebbe ugualmente deciso di lasciare la propria abitazione in compagnia dei due figli minori per trascorrere la notte a casa della cognata, ma il condannato si era ripresentato qualche ora dopo a casa della sorella, armato di un coltello da cucina e cercando di entrare con la forza all'interno dell'abitazione. Nel corso della tentata intrusione, il [redacted] afferrava uno dei figli minori minacciandolo con il coltello ed affermando di volerlo sgozzare. Il [redacted] opponeva inoltre resistenza ai Carabinieri nuovamente costretti ad intervenire, causando ad uno di essi lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni s.c.". Del resto, il proposto era notoriamente dipendente da alcool e droghe ed era "aumentata la sua indole violenta". Aveva pure segnalato il P.M., nella sua proposta, che impressionante era la descrizione delle violenze subite dalla donna, interrotte solo dalla carcerazione del proposto. Del resto, il Giudice aveva applicato al [redacted] la misura di sicurezza dell'espulsione, proprio per la "spiccata pericolosità dell'imputato" ed il Tribunale di Sorveglianza non aveva ancora completato l'istruttoria per l'esecutività della misura, nell'imminenza della scarcerazione;

- IV) Lamentava il P.M. che a fronte della scarsa motivazione del provvedimento impugnato, il proposto è persona dedita alla commissione di reati che

pongono in pericolo o ledono l'integrità e la sicurezza dei minorenni e la tranquillità e sicurezza pubblica attraverso un chiaro percorso di vita. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, risultava provata la seguente condotta di vita: dopo la commissione nel 2009 di delitti contro il patrimonio e la giustizia, guidava in stato di ebbrezza in data 30.10.2021; trasportava illecitamente sostanze stupefacenti in data 1.3.2013; commetteva i reati di evasione, lesioni personali ed il reato di cui all'art. 4 l.n.110/1975 (l'utilizzo di armi) in data 8.11.2014; commetteva in data 12.10.2015 i reati di evasione ed incendio; non commetteva reati dal 16.1.2016 al 27.9.2016 soltanto perché ristretto in custodia cautelare e, in espiatione pena definitiva dal 28.9.2016 al 14.8.2018; dopo appena sei mesi dalla scarcerazione, per come risulta dalla condanna del GUP di Tivoli dell'11.9.2019, aveva "ripreso" la condotta abituale di maltrattamenti ai danni della moglie (in presenza del figlio minorenne), maltrattamenti che si erano protratti per anni; aveva posto in essere altri delitti, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, armi ex art. 4 l.n.110/1975, commessi il 25.2.2019, rivelatori di pericolosità, tanto che il Giudice aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione, proprio per la "spiccata pericolosità dell'imputato" (mentre il Tribunale di Sorveglianza non aveva ancora completato l'istruttoria per l'esecutività della misura;

- V) Rilevava il P.M. appellante, che il Tribunale non aveva neppure valutato l'inquadrabilità del proposto nella fattispecie di cui all'art. 4 lett.i-ter del d.lgs. n.159/2011, con conseguente vizio di assoluta omessa motivazione, sul punto. Nessuna valutazione aveva effettuato il Tribunale sulla "inquadrabilità" del proposto nella categoria dell'indiziato del delitto di cui all'art. 572 c.p., circostanza questa univoca in presenza di una sentenza di condanna "irrevocabile". Eloquente invece, la motivazione della sentenza di condanna del GUP di Tivoli che aveva messo in risalto la capacità a delinquere del [REDACTED] e la sua spiccata pericolosità sociale. Omissione che influiva, inevitabilmente, sulla "attualità" della pericolosità sociale del proposto. Sulla pericolosità sociale del proposto il Tribunale aveva infatti, omesso ogni tipo di valutazione, pur essendo presupposto per l'applicabilità delle misure di prevenzione. La pericolosità infatti, deve essere accertata dopo l'inquadramento della persona, in una delle fattispecie di pericolosità. La pericolosità sociale di un soggetto (inteso in senso lato), infatti,

comprende l'accertata predisposizione al delitto, anche di una persona nei cui confronti non sia stata raggiunta "la prova di reità". Occorre una valutazione "globale" della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito antisociale – persistente nel tempo- tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Valutazione che deve essere effettuata sulla base di "elementi di fatto" che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità. Giudizio di pericolosità scisso nelle sue componenti logiche in due fasi, ben descritte dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Pen ,Sez.I, 11.2.2014 (dep. 5.6.2014), n.23641, MONDINI): a) una prima fase di tipo "constatativo" rapportata all'importazione dei dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato; b) una seconda fase di tipo essenzialmente "prognostico", per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4 co, 1, d.lgs. cit.). In concreto, per il P.M. l'elenco delle condotte di vita del proposto, manifestatesi "dal 2009" evidenziava una pericolosità sociale radicata nel tempo, nella commissione di delitti contro l'ordine e la sicurezza pubblica e tali, da mettere in pericolo anche soggetti determinati (come la moglie ed il figlio minore), essendo il proposto, incapace di contenere i propri impulsi criminali, anche per l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti. Pericolosità "non scemata" dalla custodia cautelare sofferta e dall'espiazione di pene definitive perché caratterizzata dalla totale assenza di un serio percorso di rivisitazione delle proprie condotte;

VI) lamentava il P.M. che la motivazione del provvedimento impugnato era affetto non solo dai vizi già segnalati, quanto all'inquadramento del proposto nelle categorie di pericolosità indicate nella proposta e all'accertamento sulla pericolosità sociale, ma anche. dall'omessa valutazione delle condotte risultanti dalla sentenza di condanna dell'11.7.2019, da cui risultava la "spiccata pericolosità" del proposto, pur dopo una precedente scarcerazione e, soprattutto, dalla mancata applicazione dei principi in materia di attualità della pericolosità sociale, in materia di reati "abituati" ed , in particolare, di


“maltrattamenti ai danni delle donne”. Segnalava il P.M. che indubbiamente occorreva l'esistenza della pericolosità sociale della persona, al momento della decisione (v. Corte Cost. sent. 24/2019), da accertarsi sulla base di plurimi elementi di fatto, a partire dalla natura, intensità, continuità della pericolosità sociale manifestata che si proietta sull'attualità anche mediante le condotte tenute fino al momento della decisione di primo grado (questa la data ultima da valutare, per giurisprudenza costante). La pericolosità sociale deve essere accertata tenendo conto: a) delle condotte di vita che hanno consentito di accertare natura, durata e continuità nel tempo della pericolosità sociale. La maggiore intensità della pericolosità (per la gravità delle condotte), la sua durata (dalla prima all'ultima manifestazione esterna) e continuità (reiterazione di condotte con frequenza ravvicinata), si rifletteva sulla valutazione dell'attualità della pericolosità stessa. La maggior pericolosità sociale comporta una estensione nel tempo del giudizio di attualità occorrendo, per farla venir meno, un più ampio arco temporale di assenza di condotte rivelatrici di pericolosità; del segmento di vita successivo all'espressione dell'ultima condotta di vita rivelatrice di pericolosità. Ad esempio, in negativo, impossibilità o difficoltà oggettiva di porre in essere condotte pericolose, in positivo, percorsi di recupero dalla alcooldipendenza o tossicodipendenza. L'attualità non doveva essere confusa con la “proclività” a commettere azioni delittuose (S.C. che annulla il decreto di applicazione di misura fondata su una sentenza di condanna risalente a tre anni prima e di inesistenti frequentazioni con soggetti malavitosi). Inoltre, nel caso di detenzione patita dal proposto, in particolare se protratta per un tempo significativo, pur se questa non è incompatibile con l'applicazione della misura, il giudice deve confrontarsi con tale elemento (S.C. 20948/2008, 17932/2010, 28027/2016). Confronto necessario e rigoroso anche, se ne viene prospettata la rilevanza per le condotte tenute durante la detenzione (S.C. 17639/2016) ovvero se i fatti rivelatori della pericolosità sono risalenti (S.C. 31269/2016), anche se trattasi di detenzione in custodia cautelare (S.C.55402/2018). Pur non operando il principio di “rieducazione della pena”, di cui all'art. 27, co. 3 Cost., la necessità per il Giudice “di confrontarsi con la detenzione” (in espiazione pena o in custodia cautelare) discende dai criteri applicativi delle misure personali in tema di attualità della pericolosità sociale e non dall'art.

14-ter co,2 del d.lgs. citato, introdotto dalla l.161/2017, che impone (“...il Tribunale verifica...”) la rivalutazione di pericolosità in seguito alla sospensione dell’esecuzione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale per detenzione in esecuzione pena della durata: “di almeno un biennio”;

VII) illustrava quindi, il P.M. appellante, i principi applicabili in presenza di reati abituali e, in particolare, di maltrattamenti (ai danni delle donne), lamentando che il Tribunale si era limitato, con riferimento a detto tipo di reati ad un fuggevole riferimento: “...sono ostativi ad un giudizio di attualità della pericolosità che non può discendere da un automatismo non consentito, dalla sola qualificazione giuridica del reato per il quale ha espiato la pena”. Segnalava che oggi invece, plurime sono le misure di prevenzione nell’ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il “delitto di maltrattamenti”. Dal 2009 il Legislatore era infatti, intervenuto in più occasioni, con diversi istituti che si sovrapponevano tra loro: il d.l. 11/2009, conv. Dalla L1 38/2009 che prevede l’applicabilità da parte del Questore della misura di prevenzione dell’ammonimento, su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all’art. 612- bis c.p.: il d.l. 93/2013, conv. L.119/2013 che ha introdotto una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne; la l.161/2017 che ha inserito l’art. 4, lett. i-ter, per gli indiziati del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.; la l.69/2019 che ha inserito all’art. 4, lett. i-ter, gli indiziati di delitto di cui all’art. 572 e 612 bis c.p. . Si riportava il P.M. a quanto già illustrato, con riferimento alla giurisprudenza di merito che da tempo applicava misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di violenza ai danni delle donne, collocando le persone nella categoria di cui all’art. 1, lett. c) d.lgs. n.159/2011, anche mediante l’applicazione provvisoria ed urgente, con provvedimento presidenziale ex art. 9, co.2 del d. lgs. citato. Nel caso in esame la l.69/2019 ha infatti ampliato l’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di “pericolosità qualificata” che fa leva sull’indizio di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all’art. 572 c.p.. Norma che trova origine dall’accresciuta sensibilità per la

commissione del delitto di maltrattamenti e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati, oggetto della condotta criminosa. L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emergerebbe anche dalla disposizione della l.69/2019 che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittima di reati di "violenza di genere e domestica", ha previsto specifiche prescrizioni. All'art. 8, del resto, l'interpretazione della "pericolosità attuale" nelle misure di prevenzione, in relazione ai reati di "violenza di genere" doveva essere letto, secondo il P.M., alla luce della naturale e connaturata "recidiva" di questi reati, in assenza di percorsi di recupero, per come evidenziato: a) dal nuovo testo dell'art. 165 c.p., introdotto dalla l.69/2019, secondo cui la sospensione condizionale della pena è " subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati" per i reati di violenza di genere elencati; b) dall'art. 13-bis l. . 354/1975 (Ord. Penit.) come modificato dalla l.69/2019 secondo il quale i condannati per i delitti di violenza di genere ivi elencati"...possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno...1 bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma possono essere ammessi a seguire percorsi di "reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari". Specificava il P.M. che la "ratio" delle norme indicate, doveva ravvisarsi nella volontà di prevenire "il rischio di recidiva", stante l'alta percentuale di reiterazione di reati di violenza di genere, anche per tutelare le vittime dirette o potenziali. Esigenza di prevenire il rischio di recidiva, derivante dal tasso di questa, superiore a qualsiasi altro delitto, dovuto al fatto che i reati di violenza di genere sono fondati su una precisa e strutturata identità culturale del loro autore che ha introiettato: modelli comportamentali violenti (così la Convenzione di Istanbul)" ritenuti naturali, la cui rinuncia genera, ai suoi occhi, una perdita di ruolo e di dominio e non permette di creare rapporti paritari con il genere femminile a cui non riconosce dignità, libertà, autonomia. Recidiva determinata dall'assenza di "consapevolezza" che la

condotta tenuta costituisca reato, oltre che dalla convinzione che la responsabilità della violenza è addebitabile alla partner per il suo comportamento e per la sua successiva denuncia. Ne conseguiva, per il P.M. che la persona offesa è da ritenersi "ad alto rischio di reiterazione di reato non solo per vendetta, ma anche perché, ha scelto di denunciare". Non riconosce così, all'autore della violenza il suo ruolo autoritario e sovraordinato e, allo stesso tempo, si sottrae alla posizione di soggezione in cui è stata costretta. Secondo al Convenzione di Istanbul, ricalcata dal Legislatore con la modifica dell'art. 165 c.p., è infatti, indispensabile affiancare ad un efficace e tempestivo intervento sanzionatorio, anche una prospettiva rieducativa da perseguire appunto con la "partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati". La sentenza della Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia ha condannato infatti, lo Stato italiano per non avere tutelato beni primari e, fra tutti, la vita, l'integrità fisica, da rischi che possono stimarsi come immediati e ragionevolmente prevedibili. Nel caso in esame, secondo il P.M. appellante, era ravvisabile "l'attualità" della pericolosità del [REDACTED], facendo ricorso ai principi "pacifici" in materia. Aveva infatti omesso il primo giudice di valutare: le condotte di vita precedenti all'ultima restrizione della libertà personale, iniziata con l'arresto per i fatti del 25.2.2019. L'erroneo giudizio espresso dal Tribunale sulla valutazione della pericolosità, già evidenziato, si era inevitabilmente riflesso, con evidenza sulla motivazione del decreto impugnato, proprio in ordine alla "attualità" della pericolosità sociale del proposto: avendo il primo giudice omesso di valutare la natura, l'intensità e la continuità della pericolosità sociale del proposto; quindi, l'erronea esclusione della pericolosità sociale ex art. 1 lett.c) del d. lgs. N.159/2011 e, soprattutto, per l'omissione totale della valutazione della pericolosità ex art. 4 lett.i-ter d.lgs. citato. Mancava infatti, il primo elemento di valutazione per formulare un giudizio di "attualità" della pericolosità del proposto. Come pure, le gravi condotte di incendio commesse il 12.10.2015 (non era stato per nulla ricostruito il grave fatto); l'impossibilità di commettere reati in quanto in custodia cautelare in carcere dal 16.1.2016 al 14.8.2018; l'assenza dell'effetto rieducativo della pena, visto che dopo appena sei mesi dalla scarcerazione, per come risulta dalla



sentenza di condanna del GUP di Tivoli dell'11.7.2019, il proposto riprendeva la condotta "abituale" di maltrattamenti in pregiudizio della moglie (in presenza del figlio minorenn) accertata il 25.2.2019; condotte tutte sicuramente rivelatrici di intensa pericolosità (tanto che il Giudice penale aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione, proprio "per la spiccata pericolosità dell'imputato"(quando ancora il Tribunale di Sorveglianza non aveva completato l'istruttoria per la esecutività della misura). Mancava nella motivazione del provvedimento impugnato, una corretta valutazione delle "più recenti condotte di vita" che esprimevano pericolosità e che si riverberavano sulla sua "attualità:

- il riferimento "nel corso della detenzione carceraria protrattasi dal 25.2.2019 al 9.2.2021 e dunque, per poco meno di due anni, il proposto, come da esiti di indagine disposti dallo stesso P.M., non solo, ha tenuto una condotta regolare ed esente da rilievi disciplinari (tanto da beneficiare di 135 giorni di liberazione anticipata)", senza però, tenere conto dei principi in materia di detenzione carceraria e concessione della liberazione anticipata. In assenza infatti, di una presunzione legislativa che imponga un giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale in presenza di una detenzione in espiazione pena non inferiore "a due anni" (art. 13, comma 2-bis dl lgs. N.159/2011, non applicabile, nel caso in esame, non solo per il non decorso del biennio, ma soprattutto perché, parte della detenzione era trascorsa in custodia cautelare, dovendosi il Giudice confrontarsi con detto elemento. Confronto necessario e rigoroso: viene infatti, prospettata la "rilevanza" per le condotte tenute durante la detenzione, cosa questa avvenuta parzialmente ma da parte del P.M. e non dell'interessato, il quale però, non era neppure comparso, risultando solo una condotta regolare ma non "un avvio di percorsi di recupero o svolgimento di particolari attività "socializzanti" (v. nota del Carcere); ovvero se i fatti rivelatori della pericolosità siano risalenti, circostanza che non risulta nel caso in esame, risultando commesso l'ultimo fatto nel febbraio 2019, quindi due anni prima del giudizio. Il Tribunale non si era confrontato: per come richiesto dal P.M., che anche nel passato il proposto era stato detenuto ed aveva ottenuto la liberazione anticipata e, comunque aveva ripreso le condotte violente: dei principi per cui la concessione della liberazione anticipata (art. 54 c.p.) fondata



sulla regolarità della condotta e la partecipazione all'opera di rieducazione, "è compatibile" col giudizio di "attuale pericolosità" che presiede le misure di prevenzione (la giurisprudenza aveva esaminato la situazione inversa, affermando che l'applicazione della misura di prevenzione al condannato in costanza di detenzione non è totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione – v. S.c. 39713/2005 e 4075/2008).

- l'espressione contenuta nella motivazione "ma da oltre un anno (9.1.2020) svolge regolari e frequenti colloqui con la stessa moglie nei cui confronti ebbe a commettere i reati di cui all'ultima sentenza di condanna e a tutela della quale il P.M. aveva chiesto un provvedimento restrittivo d'urgenza", non aveva tenuto conto: della "specifica pericolosità" in materia di condannati per il reato di maltrattamenti; del riferimento solo al coniuge, ignorando il figlio minore e , soprattutto, la sicurezza e tranquillità pubblica, coinvolgendo tale pericolosità le persone tutte.

Per il P.M. appellante era evidente che le condotte di incendio, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale mettersero in pericolo un numero indeterminato di persone.

Come pure l'espressione "Peraltro prima di riprendere il rapporto con la moglie (la cui intensità, da quando ripreso, non ha lasciato spazio per colloqui per altri aventi diritto), il proposto aveva avuto fin dall'inizio della carcerazione regolari e frequenti colloqui con i propri familiari", appariva priva, per il P.M. appellante, di rilievo in un giudizio di pericolosità, riferendosi a colloqui con familiari.

Inoltre, lamentava il P.M. che la precisazione presente nella motivazione del provvedimento impugnato " Siffatti elementi, specie laddove relazionati dall'assenza di dati contrari sono ostativi ad un giudizio di attualità della pericolosità che non può discendere da un automatismo non consentito, dalla sola qualificazione giuridica del reato per il quale ha espiato la pena", non aveva tenuto conto: del mancato apporto conoscitivo del proposto, che se presente, avrebbe potuto allegare elementi a sostegno; e ,soprattutto, della specificità dei reati di violenza di genere. Il Tribunale infatti, per il P.M. appellante, non si era neppure confrontato, con riferimento all'attualità della pericolosità sociale del proposto ai principi applicabili in tema di reati di violenza di genere, come tali "abituali" e, soprattutto in particolare per quello di "maltrattamenti" di cui all'art. 572 c.p.. Premetteva, il P.M., prima di esplicitarli, la rilevanza di alcuni brani della sentenza del GUP dell'11.7.2019 che avevano

evidenziato una "pericolosità intensa del proposto, non tale da scemare in un lasso di tempo limitato, in assenza di un serio percorso di recupero". Il primo Giudice non si era infatti confrontato con i seguenti fatti, avendo sugli stessi omesso qualsiasi tipo di valutazione:

- Il procedimento aveva trovato innesco nell'intervento operato dai carabinieri di Nerola nelle prime ore del mattino del 25 febbraio scorso...in quel frangente, la donna era spaventata dall'esagitazione del marito che, rientrato a casa ubriaco, le aveva annunciato l'intento di compiere una strage;
- Sul posto la pattuglia rinveniva la [redacted] visibilmente spaventata, mentre il [redacted] sopraggiunto dopo essersi brevemente allontanato, dichiarava, palesemente ebbro, che quella era casa sua e che non intendeva trascorrere la notte altrove. Nel frattempo, erano accorsi sul posto anche alcuni congiunti della coppia, [redacted] con la consorte [redacted] e [redacted];
- Quindi, l'imputato si era allontanato dal posto, ma la consorte, preoccupata, prelevava comunque i due figli minori [redacted] - di 7 e 6 anni - e si recava con loro, presso l'abitazione della cognata [redacted], per trascorrervi più tranquillamente la notte;
- Intorno alle successive ore 3.15, i militari erano stati infatti, costretti a intervenire presso l'abitazione della [redacted] giacché era comparso sul posto l'esagitato imputato che stava tentando di farvi ingresso con la forza;
- Qui, i militari rilevavano una situazione di "fortissima agitazione": dall'uscio, aperto dell'abitazione presso il quale si trovava l'odierno imputato, si udivano le urla disperate di due donne - si trattava della moglie dell'imputato e della di lei cognata [redacted] - che invocavano aiuto;
- Quindi, l'imputato si faceva incontro ai militari; fortemente agitato e visibilmente alterato, questi urlava frasi come "sono il nuovo Pablo Escobar", affermando di non temere i militari ed anzi incitandoli allo scontro fisico con le parole "menatemi, menatemi"; il tutto con assortite minacce, ingiurie proferite in italiano ed altre parole arabe, verosimilmente non commendevoli;
- Mentre le due donne continuavano ad urlare dall'interno dell'abitazione, segnalando che l'esagitato poteva essere munito del coltello con il quale

- aveva appena minacciato il figlio [redacted] i militari si risolvevano all'intervento, accostandosi al [redacted] per bloccarlo e controllarlo;
- In questo frangente, l'imputato opponeva resistenza attiva, dimenandosi e sferrando un calcio sul braccio del sottoufficiale [redacted] che riportava così le lesioni descritte dalla contestazione e attestate dal referto in atti;
 - I militari riuscivano infine, a bloccare l'esagitato, che veniva condotto presso il vicino pronto soccorso: nel frattempo, riportata la calma, era possibile acquisire le dichiarazioni della [redacted] e della [redacted] dalle quali si ricavava che l'imputato era ritornato sul posto per costringere la moglie a fare rientro presso la casa coniugale. In particolare, questi era riuscito a farsi aprire la porta dalla [redacted] quindi, aveva afferrato il figlio minore [redacted] che minacciava di sgozzare, brandendo un coltello e puntandoglielo alla gola;
 - ...successivo arrivo del fratello [redacted] che, completamente ubriaco e armato di coltello, minacciava di tagliarsi la gola. L'esagitato era quindi entrato nell'abitazione, afferrando e stratonando per i capelli il piccolo [redacted] che dormiva sul divano;
 - ...della gravissima minaccia a mano armata di coltello in danno del figlio [redacted] di sei anni, All'arrivo dei militari, poi, lo scalmanato aveva affrontato i militari, urlando in marocchino che anche se si faceva cinque anni di carcere, non appena uscito, avrebbe ucciso moglie e figli;
 - La donna, inoltre, aggiungeva che una tale situazione, alimentata dalle dipendenze da alcol e droghe del marito, andava avanti ormai da anni e persisteva anche dopo un soggiorno detentivo scontato a seguito di un incendio nel 2015, quando, dopo una lite in famiglia, l'indagato aveva tentato di dare fuoco all'edificio dove la famiglia era insediata, incendiando una bombola carica di gas, rimasta fortunatamente inesplosa. Dopo avere ricordato alcuni altri, precedenti episodi di violenza e brutalità del marito, solito all'impiego del coltello, la [redacted] aveva affermato che il marito perseverava, anche una volta scarcerato nell'agosto 2018, in condotte violente ed aggressive. Da quel periodo, infatti, erano accorsi numerosi litigi, nel corso dei quali l'uomo l'aveva sempre ingiuriata, giungendo anche, pochi giorni prima, a schiaffeggiarla; nell'occasione [redacted] si era ubriacato, si era

procurato delle ferite da taglio sul braccio nella piazza [redacted] di [redacted], per poi inseguire e aggredire un ragazzo romeno, certo [redacted] (in atti vi è in effetti la denuncia di un certo [redacted]);

- Tratto in arresto, dinanzi al Giudice della convalida l'imputato negava e contestava l'addebito, eloquenti le dichiarazioni della consorte dell'imputato nel frattempo trasferitasi presso una struttura protetta e mantenuta riservata;
- La folta prolungata sequenza di gesti di aggressione, di intimidazione e brutalità sfociata nell'inquietante episodio dell'incendio del 2015, sono univoci ed eloquenti. Proprio sull'esistenza di un'ampia cesura temporale, coincidente con la detenzione, per circa un triennio, del [redacted] e alla conseguente interruzione della convivenza familiare fonda il principale argomento difensivo: essa infatti, non consente di ritenere l'episodio sin qui illustrato quale "continuum" della sequenza;
- precedente ed espressione di un preesistente e risalente disegno maltrattante, che ha trovato, piuttosto, termine nell'esteso periodo di quiete e di interruzione della convivenza imposte dalla carcerazione dell'imputato;
- Tralascia il Tribunale di considerare l'intero contenuto delle dichiarazioni raccolte presso la moglie dell'imputato e gli altri informatori, dal quale si ricava agevolmente che l'episodio in questione non è stato "affatto isolato", ma che è stato preceduto da altri gesti dell'imputato che si sono verificati già poco dopo la sua remissione in libertà. Riaccolto in famiglia, infatti, questi "con il passare del tempo ha ricominciato a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti...(s.i.t. [redacted])"; [redacted] ubriaco, nel corso di un banale contrasto con la moglie, che lo invitava a coricarsi, si era addirittura gettato in strada aperta una finestra, rovinando su alcuni secchi e rompendosi le costole. Altri eccessi, intemperanze e violenze si erano verificate sul finire del 2018 e intorno al periodo natalizio; anche in quelle occasioni la moglie aveva dovuto chiamare in soccorso la sorella [redacted] ed il marito per arginare la furia incontrollata dell'alcolista [redacted]. Ed ancora, l'episodio del 20 febbraio scorso, di poco precedente ma certamente distinto da quello poi sfociato nell'arresto, nel corso del quale, l'individuo si produsse

pubblicamente in gesti di autolesionismo e di aggressione, peritandosi poi di ammonire e schiaffeggiare la moglie senza apprezzabili causali diverse dall'ubriachezza;

- La spiccata pericolosità sociale manifestata da tempo dall'imputato e la consistenza della pena inflitta implicano l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato.

Segnalava il P.M. appellante che risultava inoltre, dagli atti, che il proposto è soggetto sia "alcol dipendente sia tossicodipendente", condizioni queste che, anche separatamente considerate costituivano grave ed oggettivo "fattore di rischio di recidiva", in relazione ai reati "di violenza di genere" e, soprattutto di violenza "intrafamiliare", in quanto ciascuna aggraverebbe fortemente l'aggressività dell'autore. La circostanza che il proposto nel periodo di detenzione considerato, non avesse seguito (o chiesto di seguire) alcun percorso, né specifico e mirato alla rieducazione, rispetto al modello di comportamento prevaricatorio assunto nei confronti del coniuge e dei figli minori; né di una fuoriuscita da detta duplice condizione di dipendenza, mediante una graduale disintossicazione, costituivano elementi decisivi per rendere certa la ricaduta dell'uomo nella gestione violenta della relazione con la moglie e con la prole, entrambi figli minorenni). Del resto, nella relazione del carcere, da cui non emergevano sanzioni disciplinari, si dava atto che il proposto aveva lavorato in serietà per alcuni mesi, tuttavia, per il P.M. costituiva un documento in sé, del tutto "neutro". Invero, nei reati di violenza di genere, l'uomo maltrattante è tale solo nel contesto familiare, perché non riconosce dignità ed autonomia alla propria compagna, di cui deve poter disporre a proprio piacimento, senza essere contraddetto; al contrario, risulta osservante delle regole e rispettoso in qualunque altro contesto, specie quello detentivo, di cui ben conosce le dinamiche, anche al fine di poter ottenere "benefici futuri". Questo, per il P.M., valeva ancora più nel caso in esame, in cui il proposto, che annovera numerosi precedenti, era pienamente consapevole dell'utilità di osservare una "buona condotta", specie alla luce di una pena detentiva breve come quella in espiazione. Rilevava ancora il P.M. che la peculiarità dei reati di "violenza di genere" è costituita dal fatto che l'uomo che ne è l'autore: a) non riconosce l'antigiuridicità delle condotte poste in essere, ritenendo la violenza un regime ordinario di relazione, sia con la moglie che con i figli che costituiscono "cosa propria" e da cui, non ammette essere contraddetto; b) in carcere cova la rabbia di essere stato condannato e detenuto proprio a causa della testimonianza della moglie, da cui poi ritiene normale tornare, visto che nel caso in esame, non risulta che la coppia conviva e non abbia in corso procedimenti di separazione. L'A.G., quindi, in assenza di indici oggettivi e

soggettivi di un percorso concreto di "consapevolezza" da parte dell'uomo maltrattante, non aveva elementi "positivi per ritenere cessato il pericolo di recidiva". Per il P.M. si aggiungevano inoltre, altri gravi indici di "pericolosità attuale" del condannato e , contestualmente, di grave rischio per l'incolumità di soggetti vulnerabili come la moglie ed i figli minorenni dell'uomo, uno dei quali, per come risulta dalla sentenza menzionata, era stato "vittima di una gravissima minaccia con un coltello da parte del padre".

Precisava il P.M. che oltre alle condizioni di dipendenza, di cui si è detto, nei confronti del proposto sussistevano: a) l'assenza di una attività lavorativa che potesse consentire al proposto di acquisire quanto necessario per soddisfare le sue dipendenze e di contribuire, in qualche modo, al mantenimento della famiglia, tanto da incrementare la propria "frustrazione", anticamera dello scatenamento della violenza domestica; l'assenza di un contesto familiare e sociale di tutela della donna vittima di violenza , che infatti, non era stata mai seguita da un proprio difensore, non risultando infatti, che si fosse rivolta ad un "centro antiviolenza", per cui era ed è persona "vulnerabile e a rischio", perché in totale balia del proprio coniuge e della sua violenza, in quanto: impossibilitata ad abbandonare il domicilio e trovare riparo in un centro di accoglienza; colpevolizzata dall'aver determinato con la propria denuncia la detenzione carceraria del marito; nonché incapace di ponderare i rischi ai quali potrebbe andare incontro con i propri figli minori; l'assenza di una qualsiasi forma di controllo e monitoraggio dell'uomo da parte dei servizi sociali; la presenza di due bambini piccoli che erano stati vittime, anche in prima persona, del clima di violenza cui erano stati costretti dal loro genitore, senza che alcuna Autorità ritenesse doveroso segnalarlo, anche al fine di "sospendere la responsabilità genitoriale". Sosteneva il P.M. che, nella materia in esame, la "pericolosità e attualità" della stessa nei confronti del proposto andava letta alla luce della "peculiarità della violenza di genere" ed in particolare di quella c.d. "domestica", costituita proprio, dalla sua "certa ciclicità". Noto è, per effetto di decenni di studi sul fenomeno in esame, oltre che da numerose sentenze della Corte di Cassazione, che i maltrattamenti sono un "reato abituale", in cui la violenza costituisce la modalità ordinaria della relazione del suo autore con i componenti della famiglia. Per cui, non esistendo un percorso serio e mirato di consapevolezza del maltrattante, come nel caso in esame, a periodi di apparente normalità, conseguirebbero, con elevata probabilità, forme sempre più acute di violenza, in un "continuum" che poteva essere fermato solo dalla stessa vittima, mediante la fuga dalla situazione che viveva, allorché si fosse resa conto del pericolo che correva, o dall'A.G. attraverso "i suoi provvedimenti coercitivi". Nel caso in esame, in effetti, la vittima non aveva dimostrato di avere strumenti per sottrarsi all'uomo maltrattante, pericoloso e recidivo, per reati di violenza di genere, contro la persona, non soltanto perché

ha due bambini piccoli, ma anche perché verosimilmente ha anche: difficoltà economiche; non ha luoghi o persona che possano tutelarla; è soggetta al controllo della numerosa famiglia del marito che non l'ha mai sostenuta nella "fuoriuscita" dalla violenza, anche se ben consapevole di quello che viveva e subiva, tanto da risultare anche i bambini drammaticamente delle "vittime".

In conclusione, il P.M. sollecitava l'accoglimento della proposta avanzata contro il [REDACTED] ritenendo sussistenti tutti i presupposti di applicabilità della misura indicata. Il rigetto del provvedimento urgente richiesto, da parte del Tribunale (non impugnabile), di fatto, avrebbe infatti consentito al proposto di riprendere l'abituale condotta di vita, cui la moglie non era stata in grado di sottrarsi, proseguendo una convivenza che porrebbe in grave rischio l'incolumità del coniuge e dei figli minori, come costantemente avvenuto dal 2015 al 2019, nonostante la detenzione patita.

Per il P.M., contestualmente, così facendo, si poneva in pericolo, in assenza di controlli, l'incolumità e tranquillità pubblica, vale a dire dei "consociati". Pur se il P.M. appellante aveva comunque proceduto in tutte le sedi di competenza: il sollecito al Tribunale di sorveglianza di valutare l'espulsione; nonché le comunicazioni ai Servizi sociali del luogo di residenza (per monitorare la situazione familiare); la comunicazione alla Procura presso il Tribunale dei minori, per sollecitare provvedimenti ex art. 330 c.c.; la comunicazione ai Carabinieri competenti. Con tutta evidenza, in effetti, mancavano ancora provvedimenti diretti a contenere il proposto, pur previsti dall'ordinamento. Erano quindi prevedibili prossimi episodi di violenza, tali da mettere in pericolo, l'incolumità del coniuge, dei figli minorenni (già oggetto di violenza e di violenza assistita), della tranquillità e sicurezza pubblica, che potrebbero derivare, proprio, dall'assenza di provvedimenti pur previsti ed adottabili (cfr. sentenza TALPIS c. Italia del 2.3.2017).

Chiedeva pertanto, in riforma del provvedimento impugnato l'accoglimento della proposta avanzata nei confronti del [REDACTED] con l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune di residenza per la durata di anni 4, in quanto persona pericolosa, ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1 let. C), nonché art. 4 lett. i-ter) del d.lgs. n.159/2011, senza applicazione di alcuna cauzione a causa della mancanza di risorse economiche del proposto. Chiedeva ed insisteva per l'applicazione delle prescrizioni previste dalla legge o ritenute opportune da questa Corte, nonché il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente dal coniuge e dai figli minorenni e, ove dovesse incontrarli casualmente, la prescrizione di allontanarsi immediatamente per eguale distanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza odierna, il proposto non si presentava ed il Difensore di fiducia depositava copia di una "lettera di assunzione a tempo determinato", datata 20.8.2021, indirizzata, da parte di una ditta edile [REDACTED], corrente in [REDACTED] in Via [REDACTED], al proprio assistito, che veniva acquistata agli atti.

Il P.G. concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica di Tivoli.

Il Difensore chiedeva il rigetto dell'appello e chiedeva rinvio perché la famiglia del proposto si era ricomposta.

La Corte riservava la decisione e indicava in giorni 30, il termine per il deposito della motivazione del provvedimento decisorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Per quanto infatti concerne la pericolosità sociale dell'odierno proposto [REDACTED] – presupposto ineludibile (Cass. Sez. Un. 26.6.2014 n.4880, Spinelli e Sez. un. 31.1.2017, ric. Gattuso) – per l'applicazione della misura di prevenzione personale ed anche della confisca, rispetto alle osservazioni già svolte dal primo giudice nel provvedimento impugnato, rilevar preliminarmente, questo Collegio che, a seguito della recente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 lett.a) del D.Lgs n. 159/2011 (v. Corte Cost. n.24 del 24.1.2019), il giudizio di pericolosità sociale non può non essere formulato prima delle necessarie verifiche tese a dimostrare, se il soggetto raggiunto da una proposta, possa ritenersi inquadrabile, " sulla base di elementi di fatto", tra coloro che possano essere inquadriati tra le categorie di cui agli artt. 4 lett. c) e 1 lett. c), nonché 4 lett.i-ter del d.lgs. n.159/2011. Ciò posto, ritiene questo Collegio che le censure formulate dal P.M. appellante siano tutte fondate, condividendo pienamente tutte le argomentazioni sopra illustrate e contenute nell'atto di impugnazione, alle quali si riporta integralmente, per evitare inutili ripetizioni (da qui la necessità di avere riportato integralmente l'atto di impugnazione) . Inoltre, per delineare la personalità del proposto, per quel che concerne il procedimento di prevenzione, per accertare la concreta ed attuale pericolosità sociale del proposto, devono essere individuati i c.d. "elementi di fatto" dai quali desumere il suo eventuale inquadramento nelle relative categorie sopra citate. Detti elementi possono infatti, possono

ricavarsi, "in primis", da eventuali sentenze di condanna definitive emesse nei confronti del proposto per reati (v. certificato del Casellario Giudiziale), rientranti nella categoria di pericolosità prevista dal legislatore, ma anche da procedimenti penali ancora pendenti (v. certificato dei carichi pendenti), purché non definiti da sentenze assolutorie o da archiviazioni (Cass. Sez. I, n.1763, sopra citata) e, sempre che, si intende, essi siano indicativi "di fatti", non potendo essere il giudizio di pericolosità basato su congetture ed illazioni, che costituiscono "mere intuizioni del giudice". Ritiene questo Collegio infatti, che il primo giudice, non ha ben valutato ai fini del giudizio di pericolosità espresso, sia le pregresse sentenze di condanna tutte divenute irrevocabili (v. certificato del Casellario giudiziale in atti), sia gli atti relativi ai procedimenti penali ancora pendenti (v. certificato dei carichi pendenti: 1) reato di cui all'art. 635 c.p., commesso in data 29.8.2015 in [REDACTED]; 2) reato di lesioni personali, aggravate, commesso il 30.8.2015, in [REDACTED]; 3) reati di cui agli artt. 612 c.p. e 4 L. n.110/1975, commessi in data 20.2.2019). Fatti che quasi tutti, hanno registrato diverse sentenze di condanna, irrevocabili, compresi quelli relativi all'ultima denuncia-querela sporta dalla moglie del proposto, definita, da ultimo, con sentenza di condanna del 12.2.2020 della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 31.7.2020, anche per il reato di cui all'art. 572 c.p., per fatti commessi in data 25.2.2019 (v. punto 7 del certificato del Casellario Giudiziale).

Il problema dell'inquadramento dell'odierno proposto nella categoria di cui all'art. 1 lett. c) del D. Lgs. n.159/2011, presuppone come realizzate, con esito positivo, quanto alla "fase c.d. constatativa" del giudizio di prevenzione, le seguenti verifiche:

- a) la realizzazione di attività delittuosa, non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale del proposto che, nel caso in esame, ha riguardato per come dimostrato dal P.M., alla luce delle sentenze indicate, un arco temporale compreso tra il 2012 ed il 2015 (il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa nel 2012; il trasporto illecito di sostanze stupefacenti commesso il 1.3.2013; il reato di lesioni personali ed evasione, nonché porto di arma ex art. 4 TULPS, commessi nel 2014; i reati di evasione ed incendio commessi nel 2015);
- b) un giudizio di "abitualità" della commissione di reati, in un arco temporale compreso tra il 2012 ed il 2019, in relazione alla commissione di reati che ledono o pongano in pericolo "la sicurezza e la tranquillità pubblica"(nonché sentenza del GUP di Tivoli dell'11.7.2019, non menzionata dal Tribunale).

Verifiche queste che sono tutte facilmente riscontrabili dagli atti, che non hanno impedito al Tribunale l'erronea valutazione denunciata dal P.M. appellante, atteso che, il primo giudice ha effettuato con contraddittoria motivazione nel provvedimento impugnato, sia sul periodo temporale in cui si sono verificate (prima indicato dal 2012 al 2015 e poi, dal 2012 al 2019) tenuto conto: della condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica commessa il 30.10.2011 e non nell'anno 2012; della condanna per fatti commessi nel 2014 (evasione, lesioni personali e art. 4 L. n.110/1975); della condanna per fraudolenta distruzione di cosa propria, simulazione di reato, appropriazione indebita, commessi tutti il 25.3.2009; della condanna definitiva inferta dal GUP del Tribunale di Tivoli dell'11.7.2019, per nulla valutata, pur concernendo condotte gravissime e recenti del proposto, per come ampiamente evidenziato nell'atto di impugnazione, a cui si rinvia integralmente. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, quanto all'abitudine, non ha tenuto minimamente conto nella ricostruzione di tutti gli episodi criminosi, di tutto il percorso di vita del [REDACTED], e, soprattutto dei periodi di carcerazione preventiva e definitiva, effettuando così, una inammissibile "parcellizzazione" della valutazione stessa, per come correttamente evidenziato e lamentato dal P.M. appellante. Nella motivazione, infatti, il primo giudice ha ommesso di considerare che la proposta faceva riferimento non solo ai reati che "ledono o pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" (gli unici a cui il Tribunale ha fatto riferimento), ma anche, a quelli che "ledono l'integrità morale e fisica dei minorenni" (quella dei figli minori), visto che nella sentenza del GUP di Tivoli, non valutata poteva leggersi che "In occasione dell'arresto, il [REDACTED] afferrava uno dei figli minori minacciandolo con il coltello ed affermando di volerlo sgozzare...". Eppure, rileva questo Collegio i reati che pongono in pericolo l'integrità morale e fisica dei minori, pure indicati nella proposta, erano facilmente individuabili e, tra questi rientrava anche l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 della c.d. "violenza assistita", visto che era stato condannato per il reato di maltrattamenti, in cui il comportamento vessatorio e violento non erano stato rivolto, solo contro la moglie, ma anche in pregiudizio di uno dei figli minorenni. Inoltre, i reati che pongono in pericolo o ledono la sicurezza pubblica, sono quei reati la cui offensività si proietta verso beni giuridici non meramente individuali connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, l'ordine e la sicurezza della collettività (v. pag. 4 e 5 dell'impugnazione alla quale ci si riporta integralmente), come ad esempio, il bene giuridico tutelato dal reato di detenzione abusiva di arma, più volte contestato al proposto (v. S.C. 15492/2018). Non ha considerato il primo giudice che, anche per il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la giurisprudenza ha applicato misure di prevenzione, in quanto manifestazione

di forme di violenza contro le donne ed i minorenni, collocando in soggetti ritenuti autori di detto reato, come inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011. Misure applicate nei confronti di detti soggetti, in quanto dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, richiamando l'obbligo da parte dello Stato, di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati ai danni delle donne. Ha omesso di considerare il primo giudice che nel 2015 il proposto era stato pure condannato, definitivamente, anche per il reato di incendio, avendo tentato persino di appiccare il fuoco e fare esplodere una bombola piena di gas (per fortuna non esplosa), esistente nella sua abitazione familiare, in presenza della moglie e dei due figli minori che avrebbe potuto provocare una strage ed il crollo anche di altre viciniori abitazioni. Nonostante il numero e la gravità dei fatti criminosi accertati con sentenze passate in giudicato, nonché la loro qualità, ricavabile dall'entità della pena inflitta, l'arco temporale in cui erano sati commessi (dal 2012 al 2019 e non solo dal 2012 al 2015), certo è che l'attività criminosa del proposto si era interrotta, solo nei periodi di carcerazione cautelare e definitiva, per cui, erroneamente il primo giudice ha escluso l'inquadrabilità del [REDACTED] nelle fattispecie correttamente indicate nella proposta del P.M., nonché l'abitudine delle gravi condotte criminose tenute in un arco temporale di ben 7 anni (v. pag. 5 dell'impugnazione). La severa sentenza di condanna del GUP di Tivoli dell'11.7.2019 (tuttavia non menzionata, per la commissione dei reati di evasione, lesioni personali e art. 4 della L. n.110/1975, ad anni 2 di reclusione), concerneva delitti che sicuramente avevano messo in pericolo, ancora una volta (v. precedente episodio del 2015) l'integrità morale e fisica dei figli minorenni e, in concreto anche l'ordine e la sicurezza dei cittadini. I reati di lesioni personali e in materia di porto e detenzione illecita di armi, di maltrattamenti del coniuge, ovvero l'incendio della abitazione familiare, avvenuta nel 2015, tentando di fare esplodere una bombola di gas (inserito come reato nel Titolo " Dei delitti contro l'incolumità pubblica"), per questo Collegio, sono tutti delitti idonei a porre in pericolo l'ordine e la tranquillità pubblica e , quindi consentono di inquadrare il proposto nelle categorie di pericolosità sociale indicate nella proposta formulata dal P.M. appellante. Il proposto infatti, non aveva commesso reati, solo e soltanto nei periodi di detenzione, vuoi rispettivamente, cautelare che per espiazione di pena definitiva e , precisamente dal 16.1.2016 al 27.9.2016 e dal 28.9.2016 al 14.8.2018. Ma una volta uscito dal carcere aveva commesso il reato di maltrattamenti fino al 25.2.2019, fatti questi pacificamente inquadrabili nei delitti che sono contro l'ordine e la sicurezza pubblica. Inopinatamente quindi, il primo giudice omettendo di considerare e valutare questi ulteriori gravi fatti, di cui il P.M. aveva fatto menzione nella proposta, nonostante fosse stato segnalato che, per quest'ultima condanna, risultavano gravi fatti che evidenziavano "una radicata pericolosità ex art. 1 lett. c)

e art. 1 lett.i-ter del d.lgs. n.159/2011 (v. pagg. 5 e 6 dell'impugnazione). Ritiene invece, pertanto questo Collegio che il proposto è persona dedita alla commissione "abituale e continua" di reati che pongono in pericolo o ledono l'integrità e la sicurezza dei minorenni, nonché la tranquillità e la sicurezza pubblica. Essendo peraltro, pacifica, l'inquadrabilità del [REDACTED] nella categoria degli indiziati del delitto di cui all'art. 572 c.p., circostanza questa incontrovertibile, sussistendo in atti, una sentenza di condanna definitiva. Sentenza nella quale lo stesso GUP di Tivoli aveva posto in risalto "la capacità a delinquere dell'uomo e la sua spiccata pericolosità" che sconfessa chiaramente ed indubbiamente, la ritenuta mancanza non solo della "persistenza" ma anche, della "attualità" della pericolosità sociale del proposto (fatti commessi in data 25.2.2019 subito - appena sei mesi - dopo la sua scarcerazione).

Circa il carattere "attuale" della pericolosità sociale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito *"expressis verbis"* infatti, che "può essere desunto anche da fatti remoti, purchè costituenti univoco indice della persistenza (n.d.r. come nel caso in esame) del comportamento antisociale" (Cassazione penale, sez. VI, 28/01/2014, n. 9906), oltre che *"da specifici comportamenti (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. V, n. 34150 del 22/09/2006, Comisso, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6 del 25/03/1996, Tumminelli, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010 Barone, 248797).*

L'attività "contra legem" tenuta dal proposto appare infatti, caratterizzata, nel caso in esame, in termini di delitto, quale inequivocabile espressione continua di "pericolosità sociale". Nel settore della c.d. "pericolosità sociale" dopo l'inquadramento effettuato - su cui deve incentrarsi necessariamente la presente decisione - è ammissibile la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività, una valutazione "autonoma" del "fatto", comunque accertato (sentenze di condanne irrevocabili) - quale sintomo inequivocabile di pericolosità, perché si esige, da un lato la "effettività" di una autonoma valutazione e, soprattutto, la stessa deve essere rapportata alla tipologia di pericolosità "prevenzionale" che, nel caso in esame, questo Collegio ritiene pienamente sussistente. L'elenco delle condotte di vita del proposto che si sono manifestate dal 2009, evidenzia infatti, una pericolosità sociale che si è radicata ed è aumentata nel tempo, nella commissione con "continuità" di delitti contro l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da mettere in pericolo anche soggetti determinati (come la moglie ed i figli minori) essendo il proposto, incapace di contenere i propri impulsi criminali, anche per l'effetto dell'alcool e degli

stupefacenti. Dipendenze da cui non si è mai liberato, anche quando era ormai uscito dal carcere. Nel caso in esame infatti, occorre essenzialmente verificare la sussistenza della ricorrente commissione di un delitto ("attività delittuosa") caratterizzata da "violenza di genere", anche contro minori. Come correttamente osservato dall'appellante, infatti, la pericolosità sociale deve essere intesa "in senso lato" comprendendo l'accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità, circostanza questa di cui il primo giudice non ha tenuto conto. Si vuol dire che occorre una valutazione "globale" e non "parcellizzata" della personalità del proposto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito e antisociale persistente - come nel caso del [REDACTED] - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Valutazione che il primo giudice non ha compiuto, per come dimostrato sulla base di tutti gli "elementi di fatto" (e da ultimo, la sentenza del GUP di Tivoli citata), che erano sintomatici e rivelatori di una elevata pericolosità (v. Corte Costituzionale 291/2013 e 24/2019 e S.C. 12511/2001 e 40731/2006). Nel caso in esame, la pericolosità sociale del proposto non era neppure "scemata", dopo avere subito custodia cautelare in carcere e dopo l'espiazione della pena definitiva, essendosi caratterizzata per la totale assenza di un percorso di rivisitazione delle proprie condotte criminose (v. pag. 8 dell'impugnazione).

La motivazione del decreto impugnato, quindi, appare viziata ed errata, non soltanto con riferimento al mancato "inquadramento" del proposto, nelle fattispecie di pericolosità indicate correttamente dal P.M. appellante (l'art. 1 lett. c) del d.lgs. n.159/2011 e 4 lett. i-ter del citato decreto) - trattandosi con tutta evidenza di soggetto non solo "indiziato", ma "condannato" definitivamente per i delitto di maltrattamenti in famiglia, protratti per lunghi anni - ma soprattutto, dalla omessa valutazione, davvero incomprensibile, delle condotte risultanti dalla sentenza del GUP di Tivoli dell'11.7.2019 (collegata a quella del 2015), da cui risultava "spiccata" e "persistente" la pericolosità sociale del [REDACTED]. Non vi è dubbio che è nel momento della decisione che detta pericolosità deve essere accertata (cfr. Corte Costituzionale sent. n.24/2019), tenuto conto, per come segnalato dal P.M., dei principi di attualità della pericolosità sociale in materia di reati "abituali" ed in particolare, di maltrattamenti in pregiudizio delle donne. Molteplici erano e sono, infatti, gli "elementi di fatto" che erano a disposizione del primo giudice, se avesse considerato, cosa che non ha minimamente fatto, le condotte "vessatorie" tenute fino al momento della decisione. Avendo così manifestato il proposto, una "maggiore intensità" della pericolosità, per la gravità delle condotte tenute, la durata, e la loro continuità (reiterazione delle condotte) che, non potevano non riflettersi sulla valutazione della "attualità" della pericolosità stessa. La "maggior pericolosità", sussistente nel



caso in esame, comporta infatti, una estensione nel tempo del giudizio di attualità, occorrendo, per farla venir meno, un più ampio arco temporale di assenza di condotte rivelatrici di pericolosità: il [REDACTED] era stato detenuto in espiazione pena per poco meno di due anni e, precisamente: dal 25.2.2019 al 9.2.2021. In questo periodo era stato solo e soltanto, oggettivamente impossibilitato a commettere condotte rivelatrici della sua pericolosità ed in positivo, non si poteva registrare in suo favore né un percorso di recupero dall'alcooldipendenza e dalla tossicodipendenza. L'assenza di procedimenti disciplinari ed i colloqui effettuati in carcere con la moglie (vittima principale della sua violenza di genere e domestica), nell'ultimo anno di detenzione, non potevano essere quindi, considerati elementi "ostativi" ad un giudizio di "attualità" della pericolosità sociale" del proposto. Non ha infatti, considerato il primo giudice che le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni sempre più frequenti e gravi di violenza sulle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori e di stalking e, soprattutto di "violenza domestica", oltre per quelli di maltrattamenti (reato sicuramente "abituale"), molteplici ormai, sono gli istituti di tutela preventiva e repressiva, introdotti dalla legislazione dal 2009 al 2019 (v. pag. 10 dell'impugnazione). La "ratio" di detti istituti infatti, è quella di prevenire il rischio di "recidiva", stante l'alta percentuale di reiterazione, come nel caso in esame, di reati di "violenza di genere e su minori". Reati fondati su una precisa struttura identitaria di "tipo culturale" del reo - per come correttamente evidenziato dal P.M.- il quale di regola, ha introitato "modelli comportamentali violenti", ritenuti naturali, la cui rinuncia, ai suoi stessi occhi, risulterebbe come una perdita di "ruolo e di dominio che non permette di creare rapporti paritari con il genere femminile, al quale non riconosce dignità, libertà ed autonomia" (così, la Convenzione di Istanbul). Non ha calcolato il primo giudice che la vittima, nel caso in esame, la Pizzoli, si trovava e si trova ancora esposta ad un "alto rischio" di reiterazione del reato, non solo per "vendetta" ma anche, perché avendo scelto di denunciare, non ha riconosciuto all'autore della violenza il suo ruolo autoritario e sovraordinato e, allo stesso tempo, si è sottratta alla posizione di soggezione in cui è stata costretta (v. pag. 11 dell'impugnazione). Del resto, con sentenza della Corte Edu del 2 marzo 2017, TALPIS c. Italia il nostro Stato ha subito condanna proprio, per non avere tutelato beni primari e, fra tutti, la vita e l'integrità fisica, da rischi che possono stimarsi come immediati e ragionevolmente prevedibili", come appunto, nel caso in esame. Ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale ha in effetti, erroneamente valutato, gli elementi ordinari di fatto offerti dal P.M. nella sua proposta, che erano tutti "rivelatori" dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Ha infatti ommesso il primo giudice di considerare e valutare le condotte di vita precedenti all'ultima restrizione della libertà del proposto (fatti del 2015), proseguita poi, con l'arresto per i fatti del 25.2.2019. Non poteva omettere di valutare il Tribunale, le gravi condotte

di incendio commesse nel 2015, privilegiando l'impossibilità di commettere reati, solo perché il proposto si trovava in custodia cautelare in carcere dal 16.1.2016 al 27.9.2016 ed in espiatione pena dal 28.9.2016 al 14.8.2018, visto che quest'ultimo, in totale assenza di qualsiasi "effetto rieducativo della pena" o "di un serio percorso riabilitativo" dalle sue dipendenze, dopo appena sei mesi dalla sua scarcerazione (v. sentenza del GUP di Tivoli dell'11.7.2019), aveva ripreso "la condotta abituale di maltrattamenti" ai danni della di lui moglie (e, in presenza del figlio minorenni), accertata il 25.2.2019 e rivelatrice di elevata e persistente pericolosità, tanto che il GUP aveva pure applicato la misura di sicurezza dell'espulsione (v. pag. 12 dell'impugnazione). Del resto, il proposto era stato in detenzione per espiatione pena, per meno di due anni, quindi per un periodo non idoneamente valutabile. Inoltre la concessione di 135 giorni di liberazione anticipata e l'assenza di procedimenti disciplinari non è rilevante, per l'esclusione della sua pericolosità, in quanto l'applicazione della misura di prevenzione al condannato in costanza di detenzione non è totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e per le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione (v. S.C. 47015/2008). Non ha tenuto conto il primo giudice nel negare l'attualità della pericolosità sociale del proposto, sol perché risultava una sua "condotta regolare" in carcere, senza dedicare alcun accenno o valutazione, in merito all'assenza di un percorso di recupero dalla due dipendenze, mai richiesto o avviato dal [REDACTED]. Come se non fosse certo che anche nel passato, il proposto era stato detenuto ed aveva ottenuto la liberazione anticipata, riprendendo subito dopo, la sua scarcerazione, condotte violente contro la donna ed i figli i minori (v. dichiarazioni della Pizzoli). Errato infatti è ritenere che l'attualità non poteva riconoscersi nei confronti del proposto "perché da oltre un anno (9.1.2020) aveva ripreso regolari e frequenti colloqui con la moglie, nei cui confronti ebbe a commettere i reati di cui alla sentenza di condanna e a tutela della quale il P.M. aveva chiesto un provvedimento restrittivo d'urgenza". Il Tribunale non ha infatti considerato la "specificità pericolosità" dei soggetti condannati per il reato di maltrattamenti, per come sopra descritto, con riferimento ai reati di violenza di genere, senza tenere conto anche del pericolo cui era esposto anche "il figlio minorenni" che voleva sgozzare. Le pregresse condotte di incendio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale sono infatti, idonee a mettere in pericolo un numero indeterminato di persone (v. pag. 12 e 13 dell'impugnazione). Eppure, gli elementi di fatto illustrati nella proposta del P.M. e nel certificato del Casellario Giudiziale, trattandosi di sentenze di condanne definitive, e i passi più significativi della sentenza del GUP di Tivoli dell'11.7.2019, completamente non valutata, evidenziavano una pericolosità "intensa" del proposto, non tale da scemare in un lasso temporale limitato, peraltro in assenza , lo si ribadisce, di un serio percorso di recupero dalle



sue due importanti dipendenze (v. da pag. 13 a 15 dell'impugnazione). Non ha tenuto in debito conto il primo giudice che il [REDACTED] è un soggetto alcoldipendente e tossicodipendente, condizioni soggettive queste, che costituivano un fattore di elevato rischio di "recidiva", in relazione proprio, ai reati di violenza di genere e di violenza intra-familiare. Il proposto infatti, nel periodo di detenzione non aveva seguito o richiesto di seguire alcun percorso (specifico e/o mirato) di rieducazione rispetto al modello comportamentale e prevaricatorio assunto rispetto alla propria moglie ed ai figli minori. Nessuna "graduale disintossicazione", dall'una o dall'altra dipendenza, quali elementi di valutazione per rendere certa la non ricaduta dell'uomo nella gestione violenta della relazione, non solo con la moglie, ma anche, con i figli minorenni, consentiva di ritenere ormai scemata la sua pericolosità, per escluderne l'attualità. La relazione "positiva" del Carcere infatti, per questo Collegio, per come sostenuto dal P.M. appellante, altro non è che un documento del tutto "neutro", in quanto il soggetto maltrattante, è tale, solo nel contesto familiare, mentre quando è in carcere, risulta osservante delle regole di cui ben conosce le dinamiche al fine di poter ottenere benefici futuri. Nel caso del [REDACTED] infatti, il proposto annoverando numerosi precedenti non poteva non essere pienamente consapevole dell'utilità di osservare "una buona condotta", specie alla luce di una pena detentiva breve come quella in espiazione. Nell'effettuare la valutazione della pericolosità sociale del proposto e l'attualità della stessa, il primo giudice non ha considerato la peculiarità dei reati di "violenza di genere", costituita dal fatto che l'autore: a) non riconosce l'antigiuridicità delle sue condotte, ritenendo la violenza come un regime ordinario di relazione con la moglie ed i figli minori costituendo costoro "cosa propria", da cui non ammette l'essere contraddetto; b) considera la detenzione in carcere un motivo per covare "rabbia" per essere stato detenuto e condannato. Proprio a causa della testimonianza della di lui moglie, da cui ritiene poi, normale ritornare, non risultando ancora a oggi che sia ripresa la "convivenza", tanto anche all'udienza odierna, il Difensore ha chiesto un rinvio, ma non ha indicato alcun elemento probatorio utile che possa dimostrarlo. Non si vede pertanto, come il primo giudice, in assenza totale di indici soggettivi ed oggettivi di un concreto percorso di recupero da parte del maltrattante possa vere ritenuto cessato e non attuale, il pericolo di recidiva, traendolo soltanto dai colloqui intrattenuti in carcere con la vittima, sussistendo invece, indici di pericolosità e di grave rischio per l'incolumità di quest'ultima e dei figli minori , di cui uno, il più recente, era stato oggetto di una gravissima minaccia con un coltello da parte del padre (teneva un coltello in mano e "voleva sgozzarlo"). Altro indice rivelatore, trascurato completamente dal primo Giudice è l'assenza di una attività lavorativa, tanto che all'udienza odierna il Difensore ha prodotto una lettera con una "proposta di assunzione a tempo determinato", dell'agosto del c.a., di una ditta operante nel settore edile, che però non ha avuto esito alcuno. Assenza di una attività lavorativa,



che comportava non soltanto che il proposto non era stato mai in grado, ancora oggi, di acquistare quanto necessario per soddisfare le sue due dipendenze, ma anche, di contribuire al mantenimento della sua famiglia. Situazione questa che certamente alimenta ed alimentava, la sua "frustrazione", per come osservato opportunamente dal P.M. appellante, anticamera dell'esplosione della violenza domestica e di genere. Quanto all'attualità della pericolosità sociale del proposto, per come indicata nella proposta, non ha neppure tenuto conto il primo giudice, dell'assenza di un contesto familiare e sociale di tutela della donna vittima, la quale non si è mai rivolta ad un centro antiviolenza, essendo persona vulnerabile e a rischio, in quanto del tutto in balia del proprio marito e della sua violenza, impossibilitata ad abbandonare il domicilio domestico e a trovare riparo in un centro di accoglienza Vittima sicuramente colpevolizzata dall'aver determinato con la sua denuncia, la detenzione carceraria del coniuge e, soprattutto, incapace di valutare i rischi ai quali andrebbe incontro con i propri figli minori. Inoltre, correttamente il P.M ha segnalato che nonostante le comunicazioni effettuate, nel caso in esame, non poteva non evidenziarsi l'assenza di qualsiasi forma di controllo e/o monitoraggio del maltrattante da parte dei servizi sociali che impone adeguato controllo da parte degli Organi di pubblica sicurezza, di cui il Tribunale non han tenuto minimamente conto. Allarmante è la presenza, nel contesto familiare del proposto, di due minorenni, i quali sono stati costretti ad assistere ed a subire (uno di essi), da parte del padre minacce di inaudita violenza, senza che fosse stata neppure "sospesa" la responsabilità genitoriale (nonostante le iniziative intraprese dal P.M.). Ha errato il primo giudice nel non valutare l'attualità della pericolosità sociale del proposto, in relazione alla peculiarità della commissione di reati di "violenza di genere" e di quella c.d. "domestica", caratterizzata nel caso in esame, da certa e sicura "ciclicità". Indubitabile peraltro, è che il reato di maltrattamenti è un reato "abituale", in cui la violenza costituisce la modalità ordinaria della relazione del suo autore con i componenti della famiglia. Non sussistendo peraltro - lo si ribadisce - alcun percorso serio e mirato di consapevolezza da parte del maltrattante, per cui, i frequenti colloqui in carcere, non costituiscono, anche per questo Collegio, indice sicuro di ravvedimento, in quanto a periodi di apparente normalità, di regola, in questi casi, seguono forme sempre più acute di violenza, come appunto, nel caso del ██████████ Violenza che può essere fermata solo e soltanto dalla stessa vittima, mediante la fuga, se posta in grado di rendersi conto del pericolo che corre, ovvero dall'A.G. mediante provvedimenti coercitivi (aggressioni del 2015 e durate fino al febbraio 2019). Condivide questo Collegio, quanto affermato dal P.M., nell'atto di impugnazione a pag. 16: " Nel caso in esame la vittima non ha strumenti per sottrarsi all'uomo maltrattante, pericoloso e recidivo per reati di violenza contro la persona, non solo perché ha due bambini piccoli, ma perché verosimilmente ha anche difficoltà economiche, non ha luoghi o persona che possano tutelarla,

è soggetta al controllo della numerosa famiglia del marito che non l'ha mai sostenuta nella fuoriuscita dalla violenza, ma ben consapevole di quello che viveva ha consentito che anche i bambini ne fossero drammaticamente vittime".

Il provvedimento quindi, deve essere riformato e deve essere accolta la proposta del P.M. nei confronti del [REDACTED] di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di dimora nel comune di residenza per la durata ritenuta congrua di anni 2, in quanto persona pericolosa, ai sensi degli artt. 4 lett. c) e 1 lett.c), nonché dell'art. 4 lett. i-ter del d.lgs. n.159/2011, con il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente dal coniuge e dai figli minorenni, con obbligo ove dovesse incontrarli casualmente di allontanarsi immediatamente per una eguale distanza, oltre alle altre prescrizioni indicate nel dispositivo.

La riforma integrale del decreto impugnato importa la condanna del proposto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 10 D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159;

in riforma del Decreto del Tribunale di ROMA - Sezione Specializzata - Misure di Prevenzione - emesso in data 22.2.2021 (dep. il 4.3.2021), nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], sopra compiutamente generalizzato,

APPLICA

al predetto la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni 2 , con obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto persona pericolosa, ai sensi degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. c), nonché art. 4 lett. i-ter d.lgs, n,159/2011, prescrivendo il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente dal coniuge e dai due figli minorenni, con l'ulteriore prescrizione, ove dovesse incontrarli casualmente, di allontanarsi immediatamente per una eguale distanza;

PRESCRIVE

altresi, al [redacted] di fissare la propria dimora, di comunicarla senza ritardo alla autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsi senza preventiva avviso all'autorità medesima; di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi delle ore 21,30 e di non uscire la mattina prima delle ore 6,30, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e portare armi; di non partecipare a pubbliche riunioni, salva autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

PONE


A carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.


Roma, 21 ottobre 2021.

Il Consigliere est.

Francesco Neri



Il Presidente
Giuseppina D'Antonio



Direzione di Cancelleria



19 11. 2021
CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Luisa De Col

